



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 90 DEL 22/09/2023

OGGETTO:

MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA CAMPER DI PIAZZALE FAVRO DAL 29 SETTEMBRE A 1° OTTOBRE 2023 PER MANIFESTAZIONE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Visto che dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 è prevista la Manifestazione FESTA NAZIONALE DEL PLEIN AIR 2023 che vede la partecipazione di numerosi camperisti che stazioneranno nell'Area Camper di Piazzale Favro;

Considerato che per le modalità comunicate circa lo svolgimento della manifestazione, e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nell'Area Camper;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione c.d.s. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Dalle ore 06.00 del 29 settembre 2023 alle ore 23.59 del 1° ottobre 2023, al fine di consentire la sosta e il pernottamento dei camper aderenti alla manifestazione in premessa, il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** nell'Area Camper di Piazzale Favro.

L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile del Comando di P.L.

Susa, li 22 settembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente